



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 245** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 308/AA al N. 318/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pf 20-21 adottato nei confronti della Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., ed avente ad oggetto la seguente condotta:

SIENA ISOBEL MARIA STAMBOLICH, calciatrice richiedente il tesseramento per la A.C. PERUGIA Calcio s.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la società A.C. PERUGIA Calcio s.r.l., presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserata per una Federazione estera;

A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. David CERRINI nell'interesse della Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per la Sig.ra Siena Isobel Maria STAMBOLICH, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pfi 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea CUCCU, Antonio MARCHETTA e Andrea SIRONI, e della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA CUCCU, all'epoca dei fatti calciatore della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato in posizione irregolare alle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTA' DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTA' DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valide per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia, poiché prendeva parte alle due gare (iscritto al n. 14 e al n. 2 delle rispettive distinte) nonostante dovesse ancora scontare una giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo nella stagione sportiva 2019/2020 del medesimo torneo dopo la gara *A.S.D. CAMPAGNOLA DON BOSCO - G.S. VEDANO* disputata il 05/09/2019 come da CU n. 13 del 19/09/2019;

ANTONIO MARCHETTA, all'epoca dei fatti Presidente della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore CUCCU ANDREA partecipasse in posizione irregolare, alle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTA' DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTA' DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valide per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia;

ANDREA SIRONI, all'epoca dei fatti Dirigente della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 21, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte della G.S.D. CITTA' DI MONZA in occasione delle gare *FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTA' DI MONZA* disputata a Cernusco sul Naviglio il 13/09/2020 e *CITTA' DI MONZA - COSOV* disputata a Verano Brianza il 20/09/2020, entrambe valide per la Coppa regionale Seconda Categoria organizzata dal Comitato Regionale Lombardia, attestando falsamente, per quanto sopra illustrato, la posizione regolare del calciatore CUCCU ANDREA iscritto rispettivamente al n. 14 e al n. 2 di dette distinte;

G.S.D. CITTA' DI MONZA., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Sig. MARCHETTA ANTONIO, suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, e la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Dirigente SIRONI ANDREA e al calciatore CUCCU ANDREA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea CUCCU, Antonio MARCHETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CITTA' DI MONZA, e Andrea SIRONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica in campionato per il Sig. Andrea CUCCU, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio MARCHETTA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea SIRONI, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società G.S.D. CITTA' DI MONZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCIO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 562 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giorgio ROSELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO ROSELLI, allenatore della società Vibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VITERBESE - VIBONESE* del 21 febbraio 2021, pronunciato più volte espressioni blasfeme.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio ROSELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giorgio ROSELLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCIO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 530 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Nicolò SPEROTTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLO' SPEROTTO, calciatore della Fermana F.C. S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *FERMANA - SAMBENEDETTESE* del 3 febbraio 2021, durante il primo tempo, pronunciato espressione blasfema.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò SPEROTTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Nicolò SPEROTTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCIO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 521 pfi 20/21 adottato nei confronti della società S.P. TORREGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta:  
  
S.P. TORREGLIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Mohammed Ganouar.
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro Donato, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.P. TORREGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società S.P. TORREGLIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCIO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Cristiano BIRAGHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO BIRAGHI, calciatore della società ACF Fiorentina SpA, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *Sampdoria - Fiorentina* del 14 febbraio 2021, al 40mo del secondo tempo, pronunciato espressione blasfema.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano BIRAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Cristiano BIRAGHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA**

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 153/AA del 9 novembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 153/AA del 9 novembre 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA**

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. FOOTBALL CLUB GATTOPARDO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 154/AA del 9 novembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. FOOTBALL CLUB GATTOPARDO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 154/AA del 9 novembre 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA**

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società F.C.D. BATTIPAGLIESE 1929 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 169/AA del 20 novembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società F.C.D. BATTIPAGLIESE 1929 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 169/AA del 20 novembre 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA**

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 178/AA del 23 novembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 178/AA del 23 novembre 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA**

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 200/AA del 11 dicembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 200/AA del 11 dicembre 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina